

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 19 A CARICO DI ARBEN DYBELI, HANNA CAROLINA PONCE HOLGUIN, ASD CASTROVILLARI CALCIO Deferimento Procura Federale Prot. 25273/704pfi24-25/PM/vcf del 16 aprile 2025 IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 704 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della ASD Castrovillari Calcio all'obbligo di corrispondere agli allenatori sigg.ri Emilio Cavaliere e Falbo Domenico Guzzetti le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 27.3.2025; Viste le memorie difensive depositate dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 2.4.2025 ed in data 7.4.2025, nonché le dichiarazioni dalla stessa rese in sede di audizione da parte della Procura federale dell'11.4.2025, richiesta dalla stessa all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini: Viste la memoria difensiva depositata in data 7.4.2025 dalla società Castrovillari Calcio e le dichiarazioni rese dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, in sede di audizione da parte della Procura federale del 9.4.2025 dallo stesso richiesta all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 17.10.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 13.12.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024; – segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 4.2.2025, con i seguenti allegati: • copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024; • richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 17.10.2024; • nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 15.11.2024; • copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.52 del 10.12.2024; • richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 16.12.2024; • nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 15.1.2025; • scambio di corrispondenza tra la società Castrovillari Calcio ed il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. concernente la dichiarazione liberatoria dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti trasmessa dalla società al Comitato Regionale Calabria il 14.11.2024; – nota trasmessa il 15.11.2024 dall'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti al Collegio Arbitrale L.N.D., con la quale viene contestata la dichiarazione liberatoria inviata dalla società Castrovillari Calcio il 14.11.2024; – foglio censimento della società Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni; Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1416 Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti la somma di € 2.325,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024. A tanto deve aggiungersi, poi, che la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Cavaliere la somma di € 1.900,00, oltre spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024. Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. –

A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 17.10.2024 (lodo prot. n. 2324. -n. 79 Vertenza) ed in data 13.12.2024 (lodo prot. n. 2425.52), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate, nonché infine dalle ricevute di invio da parte del Comitato Regionale Calabria e ricezione. Rilevato che in relazione alla denunciata apocrifia della firma apposta sulla liberatoria riferibile all'allenatore Guzzetti è stata esercitata l'azione disciplinare nell'ambito del procedimento iscritto al n. 450 pfi 24-25 con atto di deferimento notificato in data 31.3.2025. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; delle note di richiesta di trasmissione della liberatoria e di sollecito. DEFERIVA dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1. il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio; 2. la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio; 3. la società Castrovilliari Calcio; per rispondere: – il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024; – la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all'allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024; – la società Castrovilliari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi. Con comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Daniela D'Emilio, difensore di Hanna Carolina Ponce Holguin, comunicava la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025. La Società comunicava di aver nominato suoi difensori gli avv.ti Giampaolo Marra e Giuseppe Brindisi. Con pec del 2.5.2025. Con diversa comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Giampaolo Marra, anch'egli difensore di Hanna Carolina Ponce Holguin e della Società Castrovilliari, comunicava la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025. Chiedeva, comunque un rinvio avendo ricevuto nella data del 2.5.2025 la nomina da parte della Società Castrovilliari. Il Sostituto Procuratore Federale si opponeva al richiesto rinvio. Il Tribunale Federale rigettava la richiesta di rinvio per i motivi che saranno in seguito dettagliati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale, opponendosi a qualsiasi rinvio del procedimento, ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1417 per il sig. Arben Dybeli, mesi 6 (sei) di inibizione per la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, mesi 6 (sei) di inibizione ; per la Società Castrovilliari Calcio Ammenda di € 700,00 e penalizzazione di 2 (due) punti in classifica di cui 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026. I MOTIVI DELLA DECISIONE -a) Preliminarmente devono essere vagliate le comunicazioni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie comunicata dai difensori Hanna Carolina Ponce Holguin e della Società Castrovilliari. Come specificato nella delibera UCPI del 12.4.2025, l'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie riguarda il solo ambito penale e non le altre attività afferenti agli altri settori della giurisdizione, ossia il

campo della giustizia civile, amministrativa, tributaria, contabile e tanto meno sportiva, il cui ordinamento gode di specifica autonomia rispetto all'ordinamento Statale stante la sua natura pattizia. Ritiene, quindi, il Tribunale che l'astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 non costituisca motivo per rinviare o sospendere il presente procedimento. -b) Ancora, preliminarmente e da respingere la richiesta di rinvio proposta dal difensore di recente nomina della Società Castrovilliari. E ciò perché nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essendo prevista (salvo che per i procedimenti avanti la Corte Federale d'Appello) l'obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo avvocato, non è contemplato il termine a difesa, che nel caso di specie non verrebbe nemmeno in considerazione sulla scorta delle norme statali (art. 108 c.p.c.) stante la presenza di altro difensore precedentemente nominato e nel pieno delle sue funzioni. Deve ancora dirsi che ai sensi dell'art. 50, comma 2, C.G.S. impone che il Giudice possa fare luogo al rinvio della pronuncia e dell'udienza solo quando la controversia non sia matura per la decisione. -c) Quanto ai capi d'incriminazione, ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 17.10.2024 (Iodo prot. n. 2324. -n. 79 Vertenza) ed in data 13.12.2024 (Iodo prot. n. 2425.52), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce sopra citate, nonché infine dalle ricevute di invio da parte del Comitato Regionale Calabria e ricezione, risulta che: - il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti la somma di € 2.325,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con Iodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024; - la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Cavaliere la somma di € 1.900,00, oltre spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con Iodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024. La descritta situazione comporta la responsabilità – del sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con Iodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024; – della sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all'allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con Iodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024; – della società Castrovilliari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel capo di incriminazione. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputa congrue e proporzionate all'entità e alla gravità dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 8 C.G.S. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputano congrue e proporzionate all'entità e alla gravità dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 31 C.G.S. Del pari condivisibile è la richiesta della Procura che i punti di penalizzazione in classifica siano scontati in parte nella corrente stagione

sportiva e in parte in quella successiva, stante il principio sancito dall'art. 8 C.G.S. Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1418 secondo cui se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: irroga: - al sig. Arben Dybeli, mesi 6 (sei) di inibizione - alla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, mesi 6 (sei) di inibizione ; - alla Società Castrovillari Calcio ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica di cui 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026. Dichiara la chiusura del procedimento. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20 A CARICO DI IOZZOLINO GABRIELE FRANCESCO E ASD CASTROVILLARI CALCIO Deferimento Procura Federale Prot. 25315/920pfi24-25/PM/ag del 17 aprile 2025 IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 920 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della ASD Castrovillari Calcio all'obbligo di corrispondere ai sigg.ri Emilio Riccio, Liparoti Davide, Cosimo Cosenza, Fabio Scognamiglio, Matteo D'Amore, Atteo Antonio e Sorin Virgil Oproiescu le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 2.4.2025; Viste la memoria difensiva depositata in data 14.4.2025 dalla società Castrovillari Calcio e le dichiarazioni rese dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, in sede di audizione da parte della Procura Federale del 16.4.2025 dallo stesso richiesta all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025; 2) - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 29.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025; 3) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 15.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 3.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 27.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 29.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 31.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025; – copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025; – copia della ricevuta di avvenuta consegna del 3.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025; - copia del provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. di correzione di errore materiale del lodo n. 130/2024-25 reso il 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 4.2.2025; - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 4.2.2025 della pec con la quale il

Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovilliari Calcio il provvedimento di correzione di errore materiale del lodo Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1419 prot. n. 130/2024-25, reso il 4.2.2025; Segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 18.3.2025, con i seguenti allegati: - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.74 del 28.1.2025; richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 4.2.2025; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.89 del 14.1.2025; richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 21.1.2025; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025; richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 4.2.2025; - copia della “messa in mora e diffida di pagamento” del calciatore sig. Cosimo Cosenza nei confronti della società Castrovilliari Calcio in data 1.8.2024, con allegato contratto di collaborazione coordinata e continuativa; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025; richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 27.1.2025; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 118/2024-25 del 28.1.2025; - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 30.1.2025; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025; - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 4.2.2025; - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025; copia del provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 4.2.2025 di correzione di errore materiale relativo al lodo prot. n. 130/2024-25; - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovilliari Calcio il 4.2.2025; - copia della “messa in mora e diffida di pagamento” del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu nei confronti della società Castrovilliari Calcio del 12.9.2024, con allegato contratto di collaborazione coordinata e continuativa; - foglio censimento della società Castrovilliari Calcio per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni; Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il sig. Gabriele Francesco lazzolino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Riccio della somma di € 6.690,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, nonché al pagamento in favore dell'allenatore sig. Davide Liparoti della somma di € 7.850,00 oltre interessi allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Cosimo Cosenza della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99- 2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Fabio Scognamiglio della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Matteo D'Amore della somma di € 2.550,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Antonio Atteo della somma di € 7.300,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, nonché infine al pagamento in favore del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu della somma di € 7.330,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con

provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 4.2.2025. Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 15.1.2025 (lodo prot. n. 2425.89) ed in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 2425.74), nonché ancora dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 27.1.2025 (lodo prot. n. 103/2024-25), in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 118-2024/25), in data 31.1.2025 (lodo prot. n. 122-2024/25), in data 3.2.2025 (lodo prot. n. 99-2024/25) ed in data 3-4.2.2025 (lodo prot. n. 130/2024-25), nonché infine dalle ricevute di invio da parte Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1420 dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1. il sig. Gabriele Francesco Iazzolino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio; 2. la società Castrovilliari Calcio; per rispondere: - il sig. Gabriele Francesco Iazzolino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Emilio Riccio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, all'allenatore sig. Davide Liparoti la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, al calciatore sig. Cosimo Cosenza la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, al calciatore sig. Fabio Scognamiglio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, al calciatore sig. Matteo D'Amore la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, al calciatore sig. Antonio Atteo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, ed al calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec in pari data; - la società Castrovilliari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino così come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi. Nessuno compariva per gli incolpati. Tuttavia: - con nota a mezzo pec del 30.4.2025, con cui l'avv. Federico Montalto ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferito dalla Società Castrovilliari; - con nota del 2.5.2025, con cui la Società Castrovilliari nominava suoi difensori gli avv.ti Giampaolo Marra e Giuseppe Brindisi; - con comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Giampaolo Marra, difensore della Società Castrovilliari, rendeva nota la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 e chiedeva, comunque, la concessione di termini a difesa avendo ricevuto la nomina da parte della Società Castrovilliari solo in data nella data del 2.5.2025; - analoga nota faceva pervenire in data 5.5.2025 dall'avv. Giuseppe Brundisi nella sua qualità di difensore di Iazzolino Gabriele. Il Sostituto Procuratore Federale si opponeva al richiesto rinvio. Il Tribunale Federale rigettava la richiesta di rinvio per i motivi che saranno in seguito dettagliati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 1. per il sig. Gabriele Francesco Iazzolino, inibizione di mesi 12 (dodici); 2. per la Società

Castrovilliari Calcio Ammenda di € 1.200,00 e penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025 - 2026; I MOTIVI DELLA DECISIONE -a) Preliminamente devono essere vagilate le comunicazioni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie comunicata dai difensori lazzolino Gabriele Francesco e della Società Castrovilliari. Come specificato nella delibera UCPI del 12.4.2025, l'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie riguarda il solo ambito penale e non le altre attività afferenti agli altri settori della giurisdizione, ossia il campo della giustizia civile, amministrativa, tributaria, contabile e tanto meno sportiva, il cui ordinamento gode di specifica autonomia rispetto all'ordinamento Statale, stante la sua natura punitiva. Ritiene, quindi, il Tribunale che l'astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 non costituisca motivo per rinviare o sospendere il presente Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1421 procedimento. -b) Ancora, preliminarmente e da respingere la richiesta di rinvio proposta dal difensore di recente nomina. E ciò perché nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essendo prevista (salvo che per i procedimenti avanti la Corte Federale d'Appello) l'obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo avvocato, non è contemplato il termine a difesa. Deve ancora dirsi che ai sensi dell'art. 50, comma 2, C.G.S. impone che il Giudice possa fare luogo al rinvio della pronuncia e dell'udienza solo quando la controversia non sia matura per la decisione. -c) Quanto al capo d'inculpazione, ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 15.1.2025 (lodo prot. n. 2425.89) ed in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 2425.74), nonché ancora dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 27.1.2025 (lodo prot. n. 103/2024-25), in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 118-2024/25), in data 31.1.2025 (lodo prot. n. 122-2024/25), in data 3.2.2025 (lodo prot. n. 99-2024/25) ed in data 3-4.2.2025 (lodo prot. n. 130/2024-25), nonché infine dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce sopra citate, risulta che Il sig. Gabriele Francesco lazzolino all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento: - in favore dell'allenatore sig. Emilio Riccio della somma di € 6.690,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025; - in favore dell'allenatore sig. Davide Liparoti della somma di € 7.850,00 oltre interessi allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, - in favore del calciatore sig. Cosimo Cosenza della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, - in favore del calciatore sig. Fabio Scognamiglio della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, - in favore del calciatore sig. Matteo D'Amore della somma di € 2.550,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118- 2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, - in favore del calciatore sig. Antonio Atteo della somma di € 7.300,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122- 2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, - in favore del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu della somma di € 7.330,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio

a mezzo pec del 4.2.2025. La descritta situazione comporta la responsabilità → - del sig. Gabriele Francesco Iazzolino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovilliari Calcio per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Emilio Riccio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, all'allenatore sig. Davide Liparoti la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, al calciatore sig. Cosimo Cosenza la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, al calciatore sig. Fabio Scognamiglio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, al calciatore sig. Matteo D'Amore la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118- 2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, al calciatore sig. Antonio Atteo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, ed al calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovilliari Calcio a mezzo pec in pari data; → - della società Castrovilliari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino così come descritti nel capo di incolpazione. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputano congrue e proporzionate all'entità e alla gravità Comunicato Ufficiale N.165 del 6 Maggio 2025 1422 dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 31 C.G.S. Del pari condivisibile è la richiesta della Procura che i punti di penalizzazione in classifica siano scontati nella stagione sportiva successiva a quella corrente, stante il principio sancito dall'art. 8 C.G.S. Secondo cui se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: irroga: - al sig. Gabriele Francesco Iazzolino la sanzione dell'inibizione per mesi 12 (dodici); - alla Società Castrovilliari Calcio ammenda di € 1.200,00 e penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025 – 2026. Dichiara la chiusura del procedimento.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri : - Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE; - Avv. Paolo MORICA COMPONENTE; - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE. con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;